



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA EDILIZIA RESID. PUBBLICA**

ATTO N. DEL 785

Torino, 31/08/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO: PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21
LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E S.M.I. DA REALIZZARSI IN VIA CIGNA 94
A-B (EX ZONA INCET) PROPOSTO DALL'AGENZIA TERRITORIALE PER
LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE. APPROVAZIONE.**

La normativa regionale in materia di edilizia pubblica/sociale prevede, all'art. 21 "Riserva di alloggi per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti" della Legge 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. (Norme in materia di edilizia sociale), previa apposita regolamentazione da parte della Giunta Regionale, la possibilità di utilizzare e concedere singoli alloggi, fino a uno per scala, a favore di persone, nuclei o associazioni al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra gli inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità negli ambiti territoriali di edilizia residenziale pubblica.

Le attribuzioni dovranno avvenire sulla base di specifici progetti presentati dagli Enti Locali o dalle ATC e prevedere almeno: le modalità di reclutamento, selezione, coordinamento e verifica dei

soggetti gestori; l'integrazione del progetto con le politiche di inclusione del territorio; la revoca dell'attribuzione degli alloggi in caso di cattiva gestione.

La Giunta Regionale, superando la D.G.R. del 18 marzo 2013 n. 3 – 5531 “Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'art. 21 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, che disegnava – in via sperimentale – le modalità di applicazione dell'art. 21, con deliberazione del 4 ottobre 2019 n. 2 – 330, ha approvato, in sostituzione di quelli individuati dalla deliberazione del 2013, nuovi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'art. 21, e tra questi:

- la necessità che i progetti di utilizzo degli alloggi riguardino in modo vincolante azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;
- la necessità che gli alloggi da utilizzare siano situati in ambiti ad alta concentrazione di edilizia sociale, o caratterizzate da forte degrado sociale o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli, e individuati nei limiti di un alloggio per scala;
- l'obbligo che le proposte di utilizzo degli alloggi presentate alla Regione Piemonte dall'ente proprietario, in caso di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni, siano accompagnate da una deliberazione della Giunta del Comune in cui sono siti, contenente esplicito assenso al progetto individuato.

In tale contesto, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (di seguito ATC) ha concluso una procedura pubblica (avviata con l'approvazione del bando di selezione con determinazione n. 1218 del 21 dicembre 2020), per la selezione di un progetto di intervento in attuazione dell'articolo 21 della L.R. 3 del 17 febbraio 2010 (alloggi per favorire iniziative di accompagnamento sociale, di custodia e di mediazione dei conflitti), da attuarsi nell'insediamento di edilizia sociale di nuova edificazione in via Cigna n. 94 A-B – di proprietà della stessa Agenzia – in due alloggi appositamente individuati. Il nuovo complesso è composto da 40 alloggi destinati a nuclei familiari in situazione di disagio e fragilità sociale, che si aggiungono ai 115 alloggi delle precedenti costruzioni in corso Vigevano (area ex Incet) e via Banfo.

Il bando è finalizzato, nello specifico, alla realizzazione e gestione di una coabitazione giovanile solidale, comunità di coabitazione formata da giovani volontari tra i 18 e i 30 anni che, in cambio di un canone di locazione calmierato nei limiti previsti dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., vivono una esperienza di autonomia abitativa nell'ambito di un progetto di solidarietà e mettono a disposizione gratuitamente 10 ore a settimana del proprio tempo a beneficio dei cittadini residenti, per attività di sostegno, accompagnamento e supporto nel quotidiano, sviluppo di comunità.

Le esperienze realizzate sul territorio cittadino dalla Città di Torino, con la collaborazione del privato sociale, della stessa ATC e del Programma Housing della Compagnia di San Paolo, hanno evidenziato, infatti, come le coabitazioni giovanili solidali siano positivo strumento per migliorare le condizioni di vita dei cittadini residenti in quartieri con forte disagio sociale e relazionale, prevenire il degrado negli stabili sostenendo l'uso corretto e il mantenimento degli spazi comuni, rispetto delle regole; favorire l'accesso ai servizi sociali, sanitari e alle risorse del quartiere da parte dei cittadini in difficoltà, con creazione di rapporti di vicinato solidale per favorire l'emersione del bisogno e l'individuazione di soluzioni condivise.

La coabitazione giovanile solidale che ATC intende attivare mantiene i principi di welfare rigenerativo, propri delle comunità di coabitazione giovanile solidale già presenti sul territorio cittadino, nonché le attività di monitoraggio attraverso l'operatività di un Tavolo di Coordinamento composto dai rappresentanti dei diversi enti coinvolti (Comune, ATC, Asl, Terzo Settore, etc) e prevede, come elemento caratterizzante e vincolante, una azione di progettazione di agricoltura sociale e orticoltura urbana da concretizzare in aree appositamente definite nel complesso edilizio, orientata all'educazione e alla promozione dello sviluppo sostenibile e all'integrazione sociale, e l'empowerment dei cittadini residenti su temi rilevanti per la qualità della vita e la gestione degli edifici, per facilitare la risoluzione delle varie questioni manutentive (raccolta rifiuti, manutenzione aree verdi, risparmio energetico, etc.)

In esito alla procedura di evidenza pubblica, ATC ha selezionato e approvato il progetto della coabitazione giovanile solidale presentato dall'Associazione Acmos – via Leoncavallo n. 27 – 10154 Torino - P.Iva 08480610016/C.F. 97590480014, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 22 luglio 2021.

Per la costituzione della comunità di coabitazione, con lo stesso provvedimento, sono stati individuati nell'edificio di Via Cigna 94 A-B (area ex Incet), in conformità con quanto previsto dall'art. 21 della Legge Regionale 3/2010 e s.m.i., n. 2 alloggi così distribuiti:

- n. 1 alla scala A: sito al piano terreno, Complesso 1087, Edificio 2270, di circa 46 mq., identificato al N.C.E.U. foglio 1150, particella 0351, subalterno 0001;
- n. 1 alla scala B: sito al piano terreno, Complesso 1087, Edificio 2270, di circa 86 mq., identificato al N.C.E.U. foglio 1150, particella 0351, subalterno 0019.

La durata del progetto di coabitazione solidale è prevista in anni 3 (1 anno di start up e 2 di consolidamento dell'iniziativa), eventualmente rinnovabili, a far tempo dalla data di stipulazione del contratto di locazione da stipularsi con ATC.

Con il presente provvedimento, in qualità di Ente nel cui territorio sono siti gli alloggi, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 5) del disposto della D.G.R. 4 ottobre 2019 n. 2 – 330, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21 della L.R. 3/2010 e s.m.i (Norme in materia di edilizia sociale) e la conformità agli indirizzi e criteri per la sua applicazione stabiliti e approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2 – 330 del 4 ottobre 2019, si intende approvare, ai fini del rilascio del nulla osta regionale, il progetto della coabitazione giovanile solidale dell'Associazione Acmos, presentato dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in esito alla procedura pubblica sopra citata.

Si attesta che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare, in ottemperanza al punto 5) della D.G.R n. 2 – 330 del 4 ottobre 2019 “Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'art. 21 della Legge Regionale 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. (Norme in materia di edilizia sociale)”, il progetto di coabitazione giovanile solidale dell'Associazione Acmos – via Leoncavallo n. 27 – 10154 Torino - P.Iva 08480610016/C.F. 97590480014 (**all. 1**), individuato

dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, da realizzarsi in due alloggi siti in Via Cigna n. 94 A-B, Torino, in uno stabile di nuova edificazione di proprietà della stessa Agenzia, così identificati:

- n. 1 alla scala A: sito al piano terreno, Complesso 1087, Edificio 2270, di circa 46 mq., identificato al N.C.E.U. foglio 1150, particella 0351, subalterno 0001;

- n. 1 alla scala B: sito al piano terreno, Complesso 1087, Edificio 2270, di circa 86 mq., identificato al N.C.E.U. foglio 1150, particella 0351, subalterno 0019.

2) di dare atto che il progetto di coabitazione giovanile solidale dell'Associazione Acmos, approvato dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale con Deliberazione CdA n. 62 del 22 luglio 2021 (**all. 2**), risulta rispondente ai requisiti dell'art. 21 della L.R. 3/2010 e s.m.i. ed agli indirizzi e criteri per la sua applicazione stabiliti e approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2 – 330 del 4 ottobre 2019;

3) di dare atto che gli alloggi sopraindicati saranno attribuiti dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'Associazione Acmos, in esito ad autorizzazione favorevole all'utilizzo da parte della Regione Piemonte e con le modalità previste al punto 8) della D.G.R. n. 2 – 330 del 4 ottobre 2019;

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**all. 3**);

5) dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'attivazione della coabitazione prevista al più presto possibile, dopo autorizzazione regionale.

Proponenti:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Filippo Valfre'

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-785-2021-All_1-23545-2.pdf
2. DEL-785-2021-All_2-PROP-23545-2021-All_3-23545-1.pdf.p7m
3. DEL-785-2021-All_3-23545-3.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento